

Insegne di esercizio

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/190 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- di avere titolo a presentare la presente segnalazione certificata in qualità di
dell'attività denominata

- che è in possesso del seguente titolo abilitante all'attività:

n. del rilasciata da

- che è in possesso di

n. del relativa all'insegna e/o
insegne d'esercizio ubicata/te in via/piazza n.

- che l'impianto/i autorizzato/i non subirà/subiranno modifiche per collazione e dimensione;

☐ di essere autorizzato dal titolare (o da un suo agente) del marchio/i registrato/i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 commi 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i.

SEGNALA

di voler procedere al cambio di messaggio della/e insegna/e di esercizio (nel caso di più insegne specificare messaggio e numero civico)

da

a

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE

- Ai sensi dell'art. 19, comma. 3 della legge 241/90 e s.m.i., il Comune verificherà d'ufficio entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

NORMATIVA TECNICA PER L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE

Estratto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari “ criteri per l'installazione delle insegne”.

Criteri dimensionali e di posizionamento. I cassonetti luminosi non potranno avere spessore (profondità) superiore a quello del vano in cui sono inseriti, per permettere di cogliere cornici, oggetti, lunette e sfondati. Quando vi siano più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione del foro, non sono ammesse insegne continue. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a ml. 0.5

Criteri Strutturali.

a) Struttura: le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D. M. 12-02-82. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

b) Materiali: A titolo esemplificativo si riportano alcuni materiali compatibili con l'edilizia storica, che sono da consigliarsi tuttavia anche per interventi in edilizia recente:

- il legno, con l'avvertenza che anche il suo trattamento gioca un ruolo importante (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
- la pietra e i marmi, possibilmente locali o assimilabili;
- i metalli: ottone, rame, bronzo, ferro e acciaio (non lucido);
- il vetro, con caratteri preferibilmente monocromatici;
- la pittura, purché non fosforescente;
- i materiali plastici sono correttamente utilizzabili in alcuni casi: in lastra piana, come sostituto del vetro; in caratteri indipendenti scoloriti, ma non a luce indiretta, e preferibilmente a superficie opaca e monocromatici; eventualmente a pannello scatolare, sotto condizione che si tratti di piccole superfici e che la struttura sia rigorosamente contenuta all'interno del filo di facciata o di cornice.

c) Materiali sconsigliati: Sono sconsigliati per l'edilizia storica, e da utilizzare con molta cautela :

- i materiali plastici, eccetto nei casi sopra esposti;
- l'alluminio anodizzato e le leghe leggere degradabili;
- insiemi complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici;
- sono tassativamente da evitare tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

Criteri di collocazione.

L'insegna deve essere collocata preferibilmente entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente). Sulle facciate che presentino decorazioni possono essere utilizzate solamente insegne a caratteri indipendenti. Le cornici in pietra e gli stipiti sono parte integrante delle aperture e non possono essere interrotte dall'insegna. Nelle lunette dei portici dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne. Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata. Eventuali tende, purché anch'esse integrate con il disegno di facciata, potranno recare richiami all'insegna principale, ma mai essere disseminati di scritte pubblicitarie; queste sono consentite esclusivamente nella fascia frontale disposta verticalmente. Le insegne di sagoma irregolare sono consentite unicamente per le tipologie a bandiera. E' consentito il posizionamento di insegne anche di sagoma irregolare nelle porzioni di facciata interposte fra le aperture, purché in aderenza e di superficie non superiore a 0,5 mq. Le insegne non possono in nessun caso cancellare il disegno di balconi e parti decorative, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

Norme di installazione

Non sono ammesse insegne a bandiera all'interno delle Aree di arredo urbano, riportate nella planimetria facente parte integrante del presente Piano, non è ammessa per la stessa area una sporgenza delle frontali superiore a 15 cm. Ed è preferibile l'utilizzazione di insegne a lettere separate.

In presenza di scenografie urbane di particolare rilievo le insegne a bandiera potranno essere motivatamente vietate.

Nelle altre zone sono consentiti impianti a bandiera con sporgenze di 1/5 della sede stradale ed altezza del lato inferiore di mt. 4,10 su strade senza marciapiede e mt. 2,40 su strade con marciapiede.

La sporgenza delle insegne frontali, nelle altre zone, non potrà superare i 15 cm. Su strade senza marciapiede ed i 25 cm. su strade con marciapiede.

Estratto da Regolamento Edilizio del Comune di Napoli - Art. 71 - Vettrine, insegne, tende, pensiline

1. Definizione: il basamento degli edifici e la continuità degli assi stradali rappresentano gli elementi di riconoscibilità urbana dell'uomo che cammina: ad altezza dell'occhio umano e nella cadenza del tempo della successione dei passi si fruisce principalmente dell'architettura del piano basamentale. Gli elementi architettonici delle botteghe (artigianali, commerciali o terziarie) quali vetrine, vani di ingresso, cornici, insegne, tende, pensiline, sistema di illuminazione, possono costituire un ulteriore e determinante parametro di qualità urbana.

2. Campo di applicazione: tutti gli interventi relativi ai locali commerciali, artigianali e terziari al piano basamentale degli edifici.

3. Livello di prestazione: in linea generale l'intervento sul piano basamentale deve essere unico ed organico: i progetti di recupero o di ristrutturazione edilizia o di nuova edificazione su interi edifici o su intere facciate devono prevedere un intervento coordinato sui locali del piano basamentale e sui suoi elementi architettonici di dettaglio. Nel provvedimento autorizzativo all'esecuzione dei lavori saranno fissati i termini, non superiori a tre anni, di adeguamento dei relativi esercizi. Per interventi sui singoli locali il progetto esplicherà i criteri generali in riferimento ai caratteri edilizi dell'intero edificio e all'architettura della facciata e del suo basamento, adottando parametri conformi. Il Comune potrà disporre progetti unitari di adeguamento per strade, piazze o larghi di particolare interesse pubblico. Il progetto sarà approvato sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dovrà prevedere incentivi ed agevolazioni per i soggetti interessati, tempi idonei per l'adeguamento e forme di surroga in caso di inadempienza nei termini prefissati. Con ordinanze sindacali, ai sensi dell'art. 48, potranno essere intimati interventi di adeguamento alle presenti norme. Si adotteranno inoltre le seguenti prescrizioni: - per gli interventi nei centri storici, in zone di vincolo ambientale o, comunque, su edifici che rivestano interesse storico o ambientale, non è consentito realizzare vetrine, insegne e porte di ingresso sporgenti rispetto al paramento murario del basamento e va conservata la sagoma e la dimensione del vano originario, con il restauro dei materiali di rivestimento delle cornici intorno ad esso. Non sono consentiti impianti e altri mezzi pubblicitari a bandiera o frontali sui balconi. - nelle altre zone le vetrine, le insegne e gli altri mezzi di pubblicità su pareti non potranno comunque sporgere oltre i 10 cm dal paramento murario. Sono consentiti impianti a bandiera posti ad altezza, misurata dal bordo inferiore, maggiore di 4,50 m dal piano stradale, di sporgenza dal muro non superiore ad 1/5 della larghezza della sede stradale in quel punto e comunque entro il limite massimo di 1 m e di altezza non superiore a 60 cm. Non sono comunque consentiti impianti frontali sui balconi.